

Addì, 21 marzo 2007 in Roma

t r a

AGCI - Produzione di Lavoro e Servizi, ANCPL – Legacoop, Confcooperative – Federlavoro e Servizi

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

si conviene quanto segue

Il nono comma dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro “per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini”, a decorrere dal 1° marzo 2007, è modificato come segue:

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.”

Il dodicesimo comma dello stesso art. 66, successivo ai coefficienti, è soppresso.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI – Produzione di Lavoro e Servizi

FENEAL – UIL

ANCPL – Legacoop

FILCA – Cisl

FEDERLAVORO E SERVIZI – Confcooperative

FILLEA – Cgil